

Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2019, n. 21-8336

Art. 29 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità": indirizzi agli Enti di gestione delle aree naturali protette per la nomina del revisore dei conti ai sensi dell'art. 17 bis della l.r. 19/2009 come modificata dalla l.r. 17 dicembre 2018 " Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018".

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

con la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”*, la Regione Piemonte, intervenendo sulla precedente normativa, ha proceduto al riordino e alla contestuale riorganizzazione del Sistema delle aree protette regionali affidando la gestione della maggior parte di queste a propri enti strumentali, soggetti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 11, comma 1 della su citata legge, nei confronti dei quali si è riservata poteri di indirizzo e coordinamento;

con la legge regionale 3 agosto 2015, n° 19 *“ Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”*, per rispondere anche alle esigenze di ottimizzazione ed efficienza imposte dagli obiettivi di contenimento della spesa pubblica definiti dal legislatore statale e regionale, si è proceduto ad un successivo riassetto gestionale mediante l'ulteriore riduzione degli Enti di gestione delle aree naturali protette ;

ai sensi dell'art. 11, comma 2 della l.r. 19/2009 *“ Agli enti di gestione si applica la normativa europea, statale e regionale riferita alla Regione”*;

il D.Lgs 118/2011 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* come modificato dal D. Lgs. 126/2014 *“ Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* ha previsto, dopo un triennio di sperimentazione e slittamenti applicativi, con decorrenza 1° gennaio 2016 il completamento dell'armonizzazione dei conti delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, introducendo inoltre l'adozione di apposite regole anche per gli enti strumentali al fine di consentire l'elaborazione del conto consolidato di cassa dell'amministrazione di appartenenza;

in particolare l'art. 72 del D.Lgs 118/2011 prevede che *“Il collegio dei revisori dei conti.....svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione”*;

con la circolare del MEF, n° 20 del 5 maggio 2017 *“Circolare vademecum per la revisione amministrativo contabile negli enti ed organismi pubblici”*, il Ministero partendo dall'esigenza di omogeneizzazione dei conti pubblici al fine di garantire il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica si propone *“ l'obiettivo di offrire uno strumento di supporto alle funzioni svolte dai Collegi dei revisori o sindacali degli enti ed organismi pubblici, la cui attività, ampliata con ulteriori compiti, è sempre più rivolta a supportare la vigilanza su tali enti ed a garantire la corretta programmazione e la rigorosa e regolare gestione“*;

a mente della su citata circolare, “i revisori dei conti ... rappresentano l'elemento conduttore attraverso il quale indicare agli amministratori degli enti ed organismi pubblici i principi della corretta gestione delle risorse, in un contesto di norme di riferimento che necessitano di costante aggiornamento professionale”;

l'art. 17 bis della l.r. 19/2009 come modificata dalla l.r. 17 dicembre 2018, n° 19 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018", in ossequio alle citate previsioni di legge, ha previsto la disciplina della figura del revisore dei conti negli Enti di gestione delle aree naturali protette al fine di rinnovare il sistema dei controlli e delle revisioni e renderlo coerente con gli interventi normativi in materia, onde perseguire il miglioramento della qualità e dell'efficienza della spesa pubblica quale condizione necessaria per una maggiore trasparenza dei conti e per la quantificazione dei risultati gestionali;

tale norma rimanda ad apposita deliberazione della Giunta regionale la quantificazione dell'importo dell'indennità annua da corrispondere al revisore da determinarsi "da un minimo di un dodicesimo ad un massimo di un ottavo dell'indennità di carica annuale lorda spettante ai consiglieri regionali da calcolarsi sulla base del totale generale della spesa dell'ente di gestione così come riportata nel conto consuntivo relativo all'esercizio precedente a quello di affidamento dell'incarico";

considerato che l'indennità di carica annua lorda spettante ai consiglieri regionali è pari ad Euro 60.000,00 in ossequio ai disposti della l.r. n. 1 del 21 gennaio 2016 "Disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica";

ritenuto quindi che il calcolo dell'importo dell'indennità annua sia da determinarsi, anche per ragioni di semplificazione nella determinazione degli importi, sulla base del totale generale della spesa come riportata nel conto consuntivo relativo all'esercizio precedente a quello di affidamento dell'incarico, secondo la ripartizione di seguito riportata:

| SPESA TOTALE DA CONTO CONSUNTIVO | IMPORTO COMPENSO |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Fino a € 5.000.000,00 | € 5.000,00 pari a 1/12 dell'indennità |
| Da € 5.000.000,01 ad € 10.000.000,00 | € 6.000,00 pari a 1/10 dell'indennità |
| Oltre € 10.000.000,00 | € 7.500,00 pari a 1/8 dell'indennità |

dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17.10.16;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime,

delibera

-di stabilire che, ai sensi delle previsioni di cui all'art.17 bis della l.r. 19/2009, l'indennità annua spettante al revisore dei conti, calcolata sulla base del totale generale della spesa dell'ente di gestione come riportata nel conto consuntivo relativo all'esercizio precedente a quello di affidamento dell'incarico, sia determinata secondo la seguente ripartizione:

| SPESA TOTALE DA CONTO CONSUNTIVO | IMPORTO COMPENSO |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Fino a € 5.000.000,00 | € 5.000,00 pari a 1/12 dell'indennità |
| Da € 5.000.000,01 ad € 10.000.000,00 | € 6.000,00 pari a 1/10 dell'indennità |
| Oltre € 10.000.000,00 | € 7.500,00 pari a 1/8 dell'indennità |

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)